

Comune di San Benedetto del Tronto
Provincia di Ascoli Piceno

Rep. n°

del

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE
DEL CAMPO DI CALCIO G. MERLINI**

L’anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, in San Benedetto del Tronto presso la residenza Municipale situata in Viale De Gasperi 124

TRA

Il Comune di San Benedetto del Tronto, rappresentato, ai sensi del Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, dal dirigente Settore _____ Dott. _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede comunale, in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n° ___ del _____, esecutiva a tutti gli effetti di legge, di seguito indicato anche come “Amministrazione Comunale”,

E

la _____, con sede in _____, alla via _____, P. IVA n° _____ rappresentata dal legale rappresentante Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____ n° ___, a ciò autorizzato con _____ n° ___ del _____, che di seguito viene indicata anche come “Sponsor”,

PREMESSO:

- che il Comune di San Benedetto del Tronto intende realizzare iniziative tese alla riqualificazione ed al miglioramento qualitativo dei servizi sportivi, al fine di elevare l’accesso alla pratica sportiva degli utenti, anche attraverso il ricorso a contratti di sponsorizzazione;
- che la sponsorizzazione è finalizzata a determinare produttive interazioni tra soggetti pubblici e privati in relazione al miglioramento dell’attività del Comune ed al livello dei servizi offerti;
- che in tal senso la Giunta Comunale con deliberazioni n. 118 del 28/04/09 ha dettato “indirizzi per la realizzazione di lavori di ristrutturazione per il miglioramento funzionale del campo di calcio G. Merlini”, n. 173 del 4/06/08 ha approvato “studio di fattibilità lavori di ristrutturazione per il miglioramento funzionale del campo di calcio G Merlini”, n. 204 del 25/06/09 ha approvato progetto definitivo per lavori di ristrutturazione per il miglioramento funzionale del campo di calcio G. Merlini;
- che con deliberazione Consiglio Comunale n°54 de l 11/06/09 si è provveduto ad inserire la suddetta opera nei documenti di programmazione delle opere pubbliche del Comune di San Benedetto del Tronto relativi al triennio 2009/2011 e all’anno 2009, prevedendone il parziale finanziamento a carico di terzi con il ricorso alla “sponsorizzazione” e che con deliberazione consiliare n. 51 del 11/06/09 si è provveduto alla relativa variazione al bilancio di previsione 2009 e al piano pluriennale degli investimenti anno 2009
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n° 210 del 26/06/09 è stato approvato l’avviso di procedura per l’individuazione del terzo soggetto idoneo all’attività di parziale sponsorizzazione per quanto in oggetto ed alla gestione dell’impianto alle condizioni specificate nell’allegato C nonché lo schema della presente convenzione;
- che a seguito di apposito avviso, pubblicato all’albo pretorio, presso il sito web del Comune di San Benedetto del Tronto sul profilo del Committente di cui è stata data ampia notizia a mezzo stampa;
- che la commissione aggiudicatrice appositamente costituita ha valutato positivamente la proposta -----e con determinazione dirigenziale n. _____ della -----è stata individuata come soggetto con il quale sottoscrivere il contratto misto di concessione e sponsorizzazione per la ristrutturazione ed il miglioramento funzionale del campo di calcio G Merlini;

- che lo schema definitivo di contratto, integrato con gli elementi risultanti dalla proposta della _____ è stato approvato con determinazione dirigenziale n.-----del _____ ;
che ai sensi della vigente normativa sono stati effettuati i controlli ed acquisiti i documenti attestanti il possesso in capo al concessionario dei requisiti previsti per la stipula del presente atto e stante l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso;
Tutto ciò premesso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della sponsorizzazione

Con la presente convenzione il Comune di San Benedetto del Tronto affida l'attività volta alla realizzazione delle opere di ristrutturazione per il miglioramento funzionale del campo di calcio G. Merlini come da progetto allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del 25/06/09 per un importo complessivo stimato di euro 450.000,00 di cui a carico dello Sponsor €. 250.000,00 incluse Iva e spese tecniche, che si impegna altresì a portare a termine entro 4 (quattro) mesi dalla stipula del presente contratto. Tale termine potrà essere prorogato su parere favorevole del Dirigente Settore Manutenzione e qualità urbana, in via eccezionale e per comprovati motivi addotti dallo Sponsor, per ulteriori 3 (tre) mesi.

Inoltre il Comune di San Benedetto del Tronto affida allo sponsor la gestione dell'impianto per la durata di anni 10 alle condizioni stabilite nell'allegato C al presente schema;

Art. 3 – Condizioni generali

Le parti provvedono ad individuare, ciascuna nell'ambito della propria organizzazione, la struttura o il dipendente responsabili dell'esecuzione del presente contratto e delle varie procedure connesse, dandone comunicazione all'altra parte.

Art. 4 – Obblighi dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna a realizzare o a far realizzare, le opere di ristrutturazione per il miglioramento funzionale del campo di calcio G. Merlini conformi al progetto approvato con la deliberazione Giunta Comunale n° ___ del 25/06/09 di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza.

A tal fine esso provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. Lo sponsor si impegna a realizzare gli interventi di che trattasi a totale sua cura e spese, ivi comprese le spese di progettazione esecutiva, di direzione tecnica dei lavori e cantiere, sollevando contestualmente il Comune di San Benedetto del Tronto da qualsiasi impegno economico e/o controversie che potrebbero insorgere con fornitori, progettisti, personale tecnico esterno e le imprese esecutrici. I soggetti esecutori devono essere qualificati ai sensi del DPR 34/2000.

Lo Sponsor si impegna ad effettuare la gestione del campo di calcio suddetto per la durata di anni 10 dalla data di sottoscrizione del presente accordo, alle condizioni tutte stabilite nell'allegato C parte integrante del presente atto.

Art. 5 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale

Il Comune si impegna:

- a) a consentire allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite qualsiasi mezzo di comunicazione;
- b) alla concessione d'uso della pubblicità interna al campo di calcio G Merlini nel rispetto delle norme di legge;
- c) ad affidare allo sponsor la gestione del campo di calcio G Merlini alle condizioni stabilite nell'allegato C al presente accordo per la durata di anni 10;

Art. 6 – Corrispettivo

A titolo di corrispettivo per la parziale sponsorizzazione di cui alla presente convenzione, il Comune di San Benedetto del Tronto si impegna, ad affidare allo sponsor la gestione dell'impianto sportivo suddetto per un periodo di 10 (dieci) anni ed a concedere l'uso della pubblicità interna all'impianto sportivo suddetto nel rispetto delle norme di legge, di cui alla convenzione allegato C, che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 7 - Valore della sponsorizzazione e modalità di versamento

Il valore del presente contratto di sponsorizzazione è di € 250.000,00 iva compresa.

Il direttore dei lavori incaricato dallo Sponsor dovrà redarre contabilità separate, proporzionalmente agli impegni finanziari assunti indicati al precedente art. 1, contestualmente all'approvazione del raggiungimento degli stati di avanzamento di seguito indicati:

- omologazione sottofondo
- consegna del manto erboso
- fine dei lavori
- test di omologazione rilasciato dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 8 – Cauzioni ed assicurazioni

A garanzia della esatta esecuzione delle opere in conformità agli elaborati progettuali redatti ed approvati dal Comune, della corretta attività di gestione e comunque dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, lo sponsor è tenuto a prestare una cauzione di €. 20.000,00 (ventimila) che dovrà permanere sino alla redazione del certificato di regolare esecuzione delle opere ed a seguito del rilascio della regolare omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti. La cauzione potrà essere prestata oltre che in numerario mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della L. 348/82. Lo sponsor è tenuto altresì a sottoscrivere, prima dell'inizio dei lavori e per tutta la durata degli stessi, a propria cura e spese, una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi con massimale pari ad €. 500.000,00 (cinquecentomila) e per i danni da incendio, scoppio, furto e da qualsiasi altro danno comunque subito dall'opera e dai relativi impianti, attrezzature, dotazioni e quanto altro annesso e connesso all'impianto sportivo compreso gli eventi e le cause di cui agli artt. 1900 e 1906 CC, con un massimale di €. 1.000.000,00 (unmilione)

Art. 9 – Clausola risolutiva

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. – previa diffida ad adempiere entro congruo termine assegnato all'uopo dall'Amministrazione Comunale, decorso infruttuosamente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nelle seguenti ipotesi:

- mancata esecuzione dei lavori come stabilito nel progetto definitivo approvato dal Comune;
- grave negligenza nella gestione dell'impianto sportivo;
- cessione del contratto ed ogni altra inadempienza che renda impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- qualora lo Sponsor rechi gravi danni all'immagine del Comune o non siano perseguiti i fini sociali cui l'attività dell'amministrazione deve attenersi..

Nelle ipotesi sopra previste, decorso inutilmente il termine assegnato allo sponsor nella diffida ad adempiere, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza alcuna formalità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c.. Il Comune in tali casi ritornerà immediatamente in possesso dell'area acquisendo gratuitamente gli impianti e quant'altro realizzato su di essa. Resta salvo in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione comunale.

Il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc. Qualora lo sponsor o il comune risultino inadempienti in modo grave in relazione ai loro rispettivi obblighi.

Art. 10 - Durata

Il presente accordo ha durata di anni 10 dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Art. 11 – Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente atto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese dovute per il presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dello Sponsor.

Le parti dichiarano ai fini fiscali che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad IVA e pertanto, ai fini della registrazione in caso d'uso, si richiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Letto, confermato e sottoscritto.